



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del Reg. del 31/07/2017	OGGETTO:	Determinazione dell'indennità di funzione agli amministratori
----------------------------------	-----------------	---

L'anno 2017 il giorno 31 del mese di LUGLIO alle ore 09:00 nella sala delle adunanze Consiliari.

Alla 1^o convocazione ed in seduta Ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	PRESENTI	ASSENTI
Antonio ROSATO	Si	
Daniele CASILLI		Si
Sonia CUPPONE		Si
Margherita D'AMONE		Si
Paola GALIZIA	Si	
Silvia GRASSO	Si	
Gaetano IANNE	Si	
Cosimo LEUZZI	Si	
Marco LIGORI	Si	
Gianpiero MANNO	Si	
Amedeo ROSATO	Si	
Alessandro RUGGERI	Si	
Iolanda VERDESCA	Si	

PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Silvia GRASSO

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Domenico CACCIATORE. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Il Capo Settore

F.to Avv. Maria Loredana MELE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Il Responsabile del

Servizio Finanziario

F.to COSIMO PERRONE

Impegno di Spesa

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Impegno	Subimp.	Importo

Relazione l'assessore Amedeo Rosato.

Intervengono i consiglieri Ruggeri e Rosato.

Rientra in aula la consigliera Cuppone.

Consiglieri presenti 11 – Assenti 2 (D'Amone e Casilli)

- - - - -

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che, a seguito delle elezioni amministrative di domenica 11 giugno 2017, sono stati rinnovati gli organi comunali;

VISTO l'art. 82, commi 1 e 8, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

“1. (Comma così modificato dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

... omissis ...

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- c) (lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
- e) (lettera soppressa dall'art. 5, c. 6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78)

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato;

VISTO l'art. 5, co.7, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che testualmente recita:

“7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.”;

RITENUTO necessario rideterminare, in via provvisoria, nelle more dell'emanazione del D.M. previsto dal soprariportato art. 5, co. 7, del d.l. 78/2010, l'indennità di funzione agli amministratori, nella misura prevista dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante il *“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265”*, ove, all'art.4, si prevede che:

“1. Al vicesindaco di comuni ... è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco [...];

6. Agli assessori di comuni ... è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco [...].”

e che, in assenza dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 82, co. 8 del D.Lgs. 267/2000, trova ancora applicazione (art. 61, co.10, ult. per. del d.l. 25.6.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli artt. 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000, la seguente tabella, (con indicati gli ammontari delle maggiorazioni del 5, 3 e 2%, previste dall'art. 2 del D.M. 4.4.2000, n. 119):

COMUNI CON ABITANTI		Misura (Artt. 1 e 2)	INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE		
DA	A		AL SINDACO (Art. 1 e 3)	AL VICESINDACO (Art. 4)	AGLI ASSESSORI (Art. 4)
1	2	3	4	5	6
fino a	1.000	Base	1291,14	193,67	129,11
		+5%	64,56	9,68	6,46
		+3%	38,73	5,81	3,87
		+2%	25,82	3,87	2,58
da 1.001	a 3.000	Base	1446,08	289,22	216,91
		+5%	72,30	14,46	10,85
		+3%	43,38	8,68	6,51
		+2%	28,92	5,78	4,34
da 3.001	a 5.000	Base	2169,12	433,82	325,37
		+5%	108,46	21,69	16,27
		+3%	65,07	13,01	9,76
		+2%	43,38	8,68	6,51
da 5.001	a 10.000	Base	2788,87	1394,43	1254,99
		+5%	139,44	69,72	62,75
		+3%	83,67	41,83	7,65
		+2%	55,78	27,89	25,10
da 10.001	a 15.000	Base	3098,74	1704,31	1394,43
		+5%	154,94	85,22	69,72
		+3%	92,96	51,13	41,83
		+2%	61,97	34,09	27,89
da 15.001	a 30.000	Base	3098,74	1704,31	1394,43
		+5%	154,94	85,22	69,72
		+3%	92,96	51,13	41,83
		+2%	61,97	34,09	27,89
da 30.001	a 50.000	Base	3460,26	1903,14	1557,12
		+5%	173,01	95,16	77,86
		+3%	103,81	57,09	46,71
		+2%	69,21	38,06	31,14
da 50.001	a 100.000	Base	4131,66	3098,74	2478,99
e comuni capoluogo di provincia		+5%	206,58	154,94	123,95
con popolazione		+3%	123,95	92,96	74,37
fino a 50.000 abitanti		+2%	82,63	61,97	49,58
da 100.001	a 250.000	Base	5009,63	3757,22	3005,78
e comuni capoluogo di provincia		+5%	250,48	187,86	150,29
con popolazione		+3%	150,29	112,72	90,17
da 50.001 a 100.000 abitanti		+2%	100,19	75,14	60,12
da 250.001	a 500.000	Base	5784,32	4338,24	3759,81
e comuni capoluogo di provincia		+5%	289,22	216,91	187,99
con popolazione		+3%	173,53	130,15	112,79
da 100.001 a 250.000 abitanti		+2%	115,69	86,76	75,20
oltre	a 500.000	Base	7.798,50	5848,87	5069,02
e comuni capoluogo di regione e		+5%	7798,50	292,44	253,45
comuni di cui all'art. 22 del D.Lgs.		+3%	389,92	175,47	152,07
n. 267/2000 con popolazione		+2%	233,95	116,98	101,38
superiore a 250.000 abitanti					

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, co. 54 della legge 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento

rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;

b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

- che la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto dalla legge 244/2007 in materia;

VISTO che a seguito di pareri contrastanti tra diverse sezioni regionali di controllo, la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/contr/12 del 12.1.2012, ha stabilito che la riduzione del 10% delle indennità per sindaci, assessori, consiglieri di comuni e province, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi strutturale e, pertanto, l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è quello rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria 2006; le Sezioni riunite hanno altresì ritenuto di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo della determinazione degli emolumenti in esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, co. 7, del d.l. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel d.m. 4 agosto 2000, n. 119, sulla base di parametri in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi il decreto non risulta ancora emanato e deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;

VISTO il d.l. 112/2008 che:

- con l'art. 61, co. 10, ult. per., sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista dall'art. 82, co. 10, del D.lgs. 267/2000;

- con l'art. 76, co. 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.lgs. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

VISTO il parere del Ministero dell'Interno 20.1.2009, n. 15900 /TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal d.l. n. 112/2008, testualmente recita:

«Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008.

Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuto meno la possibilità di

incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento»;

VISTO l'art. 1, commi 135 e 136 della legge n. 56 del 7 aprile 2014 del seguente tenore:

"135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico."

RITENUTO di dovere determinare la misura delle indennità di funzione agli amministratori in applicazione delle norme prima richiamate;

VISTO che questo Comune, alla data del 31 dicembre 2015 (come previsto dall'art. 156, co. 2, del D.lgs. n. 267/2000), conta n. 8.370 abitanti residenti;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, co. 1 del D.lgs. 267/2000;

PRESO ATTO della specifica attestazione dell'organo di revisione contabile;

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e successive modificazioni;

VISTO lo statuto comunale;

CON VOTI n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Ruggeri e Grasso) e n. 1 astenuto (Ianne), espressi

per alzata di mano;

DELIBERA

1) **DI FISSARE** l'indennità di funzione mensile agli amministratori come dal prospetto che segue:

SINDACO	VICE SINDACO	ASSESSORI
€ 2.788,87	€ 1.394,43	€ 1.254,99

2) **DI DARE ATTO** che tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

3) **DI DARE ATTO** altresì che il bilancio dell'ente, per effetto dell'art. 1, co. 136 del d.l. 56/2014, non avrà variazioni in aumento in relazione agli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, non superando l'ammontare annuo di tale indennità quella erogata nell'esercizio 2016;

4) **DI DEMANDARE** al Responsabile del settore competente gli adempimenti consequenziali, assicurando la copertura finanziaria per complessivi **€ 17.198,60 (euro diciassettemilacentonovantotto/60)** sull'intervento 1.03.02.01.001-01.01/20 "*Indennità di carica agli amministratori comunale*" del corrente bilancio;

5) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;

6) **DI DARE ATTO** infine che si procederà con successivo provvedimento a rideterminare la misura dell'indennità di funzione di cui al precedente punto 1) in conformità all'emanando D.M. previsto dall'art. 5, co. 7, del d.l. 78/2010.

7) **DI DARE ATTO**, altresì, che il resoconto stenotipografico della presente deliberazione è riportato nel verbale di seduta.

- - - - -

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU PROPOSTA del Presidente;

CONSIDERATA l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 34, comma 4, del D.lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione:

- Consiglieri presenti n. 11
- Consiglieri votanti n. 11
- Voti favorevoli n. 8
- Voti contrari n. 2 (Ruggeri e Grasso)
- Voti astenuti n. 1 (Ianne)

espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Silvia GRASSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 07/08/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 771 del Reg.).

Data 07/08/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Domenico CACCIATORE

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/07/2017

- decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE
